

**Le procedure per
le spedizioni dei rifiuti
previste dal Reg. (CE) n. 1013/2006**

Quadro complessivo

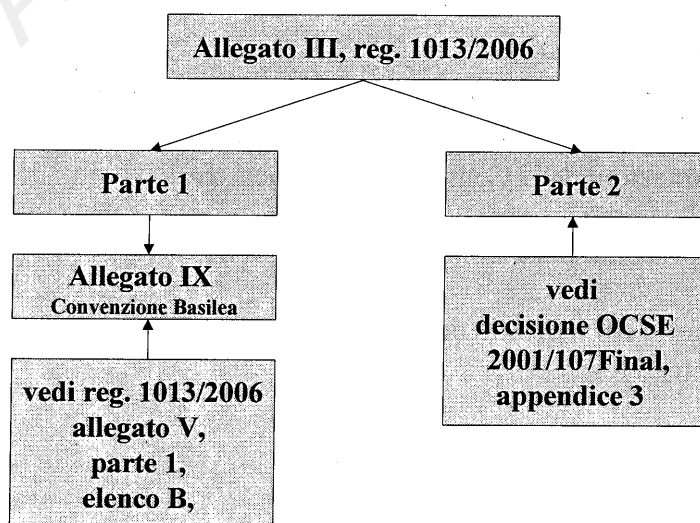
- Spedizioni all'interno della Comunità;
- Esportazioni dalla Comunità verso Paesi terzi;
- Importazioni nella Comunità da Paesi terzi;
- Transito nel territorio della Comunità di spedizioni da e verso Paesi terzi

Distinzioni

Ai fini dell'applicazione della corretta procedura di spedizione, si distingue tra rifiuti destinati a

- smaltimento;
- recupero:
 - lista verde;
 - lista ambra.

Lista verde



Lista verde (allegato III)

Appartengono a tale lista:

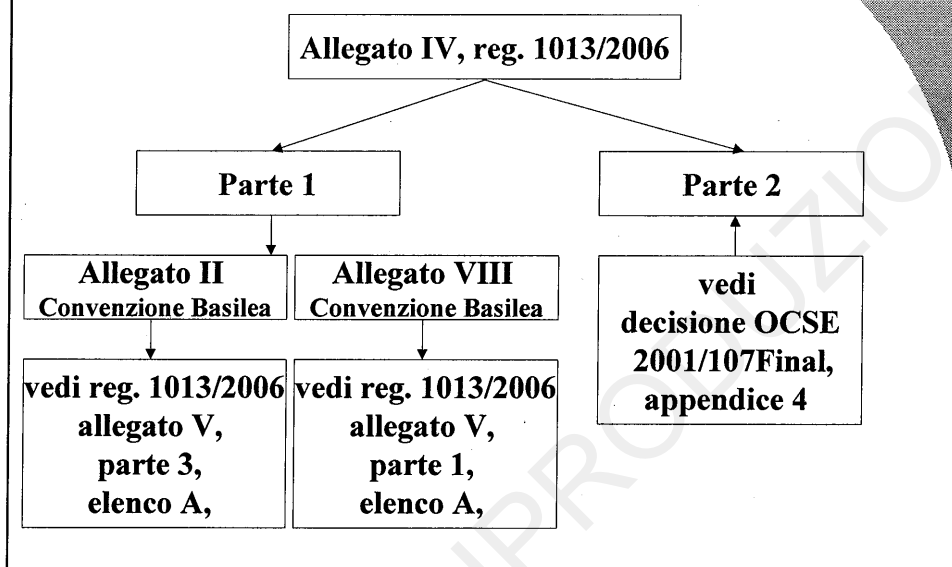
- i rifiuti elencati nell'allegato IX alla convenzione di Basilea, ad es.:
 - rifiuti di metalli (rottami di ferro, acciaio, rame, alluminio,);
 - rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici che possono a loro volta contenere metalli e composti organici (es.: rifiuti da operazioni minerarie, materiali bituminosi);
 - rifiuti contenenti prevalentemente composti organici che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici (es: rifiuti di carta, tessili, legno, da industria agroalimentare);
 - rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici (quali ad es. pitture a base di lattice, inchiostri e vernici, macchine fotografiche monouso);

Lista verde (allegato III)

- nonché i rifiuti indicati nella parte II dell'allegato III del reg. 1013/2006:

- rifiuti contenenti metalli (es.: scorie dal trattamento di metalli preziosi, rifiuti da assemblaggi elettronici, rottami elettronici);
- rifiuti di vetro;
- rifiuti ceramici;
- ceneri e scorie di ferro da centrali elettriche a carbone;
- rifiuti solidi in plastica;
- rifiuti dalla conciatura e utilizzo del cuoio.

Lista ambra



Lista ambra (allegato IV)

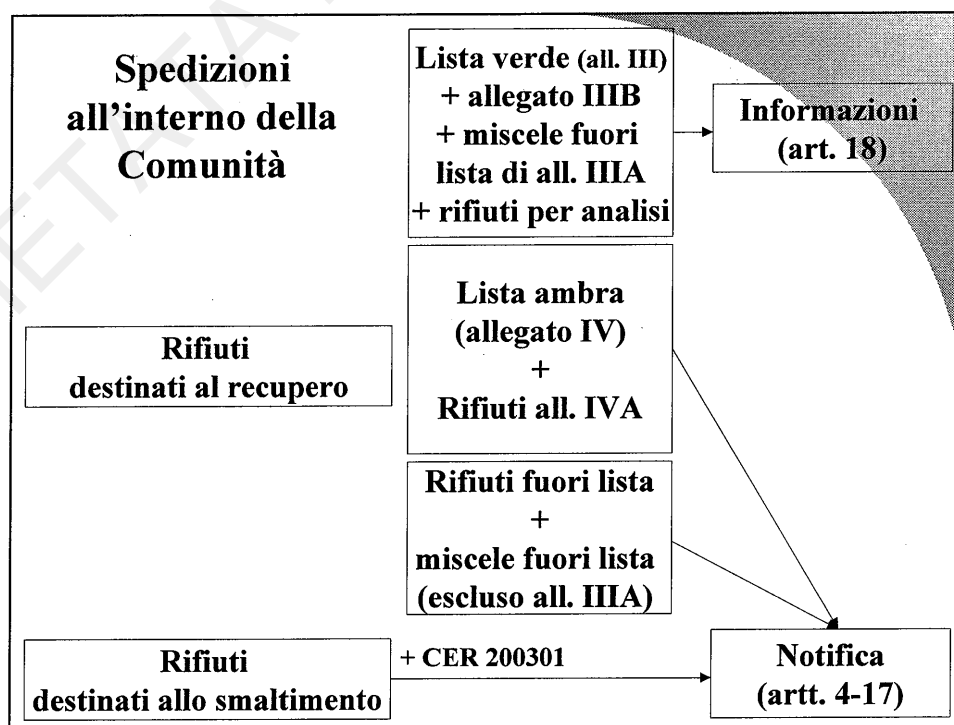
Appartengono a tale lista:

- i rifiuti elencati negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea, ad es.:
 - rifiuti domestici e residui dall'incenerimento di rifiuti urbani;
 - rifiuti di metalli contenenti piombo, mercurio, cadmio,;
 - batterie al piombo;
 - rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici che possono a loro volta contenere metalli e composti organici (es.: rifiuti di amianto, tubi catodici, ceneri pericolose da centrali elettriche);
 - rifiuti contenenti prevalentemente composti organici che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici (es.: rifiuti di cuoio contenente cromo esavalente, fluff, rifiuti contaminati da PCB,);
 - altri rifiuti tra cui rifiuti clinici, esplosivi, emulsioni oli/acqua

Lista ambra (allegato IV)

• nonché i rifiuti indicati nella parte II dell'allegato IV del reg. 1013/2006:

- rifiuti contenenti metalli (loppe e scorie dalla lavorazione di ferro/acciaio, rifiuti di vanadio e magnesio);
- rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici che possono a loro volta contenere metalli e composti organici (es.: sabbie da fonderia, solfito e solfato di calcio da desolforazione fumi,);
- rifiuti contenenti prevalentemente composti organici che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici (es: fluidi idraulici e per freni, CFC, legno trattato, fanghi da depurazione,);
- rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici (es: rifiuti da trattamento plastiche, biofiltri usati)



Spedizioni all'interno della Comunità

Sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte le spedizioni:

- a) di tutti i rifiuti destinati ad operazioni di smaltimento;
- b) dei rifiuti destinati al recupero:
 - elencati nella lista ambra (allegato IV);
 - elencati nell'allegato IV A (rifiuti elencati nella lista verde ma soggetti all'obbligo di notifica e autorizzazione);
 - non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A;
 - rappresentati da miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne se elencati nell'allegato III A.

Spedizioni all'interno della Comunità

Le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica di cui al codice CER 200301 sono soggette alle procedure previste per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento.

Spedizioni di rifiuti della lista verde all'interno della Comunità

- La spedizione di quantità che superi 20 kg di
 - rifiuti elencati nella lista verde (allegato III) o in all. III B,
 - miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica della lista verde (all. III), composte da due o più rifiuti elencati nella stessa a condizione che
 - la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e
 - tali miscele siano elencate nell'allegato III A e destinate al recupero, nonché
- la spedizione dei rifiuti destinati ad esami di laboratorio che non superi la quantità minima ragionevolmente necessaria per effettuare dette analisi e, in ogni caso 25 kg

sono sottoposte agli obblighi generali di informazione previsti dall'articolo 18 del regolamento.

Spedizioni di rifiuti della lista verde all'interno della Comunità

In ogni caso i rifiuti devono essere assoggettati alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte se siano contaminati da altri materiali in misura tale da:

- aumentare i rischi associati a tali rifiuti in considerazione ad una o più caratteristiche di pericolo, o
- impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

Spedizioni di rifiuti della lista verde all'interno della Comunità

Obblighi di informazione:

- **CONTRATTO**

Tra il soggetto che organizza la spedizione e il destinatario incaricato del recupero deve essere stipulato un contratto per il recupero dei rifiuti che diviene efficace con l'inizio della spedizione;

- **DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO**

I rifiuti devono essere accompagnati dal documento riportato all'allegato VII a cura del soggetto che organizza la spedizione;

Spedizioni di rifiuti della lista verde all'interno della Comunità

Obblighi di informazione - CONTRATTO:

- il contratto deve prevedere per il soggetto che organizza la spedizione o, se costui non è in grado di ottemperarvi, per il destinatario, l'obbligo di

- riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in modo alternativo,
- provvedere, se necessario, temporaneamente al deposito, se la spedizione o il recupero dei rifiuti non può essere completato come previsto o è effettuato come spedizione illegale.

- il soggetto che organizza la spedizione o il destinatario deve fornire copia del contratto all'autorità competente interessata che lo richieda.

Spedizioni di rifiuti della lista verde all'interno della Comunità

Obblighi di informazione:

il DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO contiene:

- i dati:
 - della persona che organizza la spedizione,
 - del produttore/raccoglitore, se diverso dall'organizzatore;
 - del destinatario,
 - dei vettori,
 - dell'impianto di recupero/laboratorio;
- dati inerenti il rifiuto: quantità, operazioni di recupero, denominazione commerciale e codice del rifiuto;
- indicazione dei Paesi interessati dalla spedizione;
- dichiarazione e firma del soggetto che organizza la spedizione;
- firma del destinatario e dell'impianto di recupero/laboratorio

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero

I FASE:

- stipulazione del contratto per il recupero/smaltimento dei rifiuti tra il notificatore ed il destinatario dei rifiuti;
- costituzione della garanzia finanziaria;
- compilazione da parte del notificatore del documento di notifica fornito dall'autorità competente di spedizione,
- invio della documentazione alla stessa autorità.

L'autorità di spedizione:

- effettua una prima verifica della notifica;
- chiede eventualmente al notificatore, nel termine di 3 giorni dal ricevimento della notifica, le specifiche informazioni ed i documenti integrativi previsti;

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero

I FASE:

All'autorità di spedizione è riservata la facoltà di decidere, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica debitamente compilata, di NON inoltrare la stessa se sussistono obiezioni alla spedizione ai sensi degli articoli 11 e 12.

In questo caso il notificatore ne deve essere informato tempestivamente.

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero

I FASE:

L'autorità di spedizione:

- trasmette all'autorità di destinazione l'originale della notifica, entro 3 giorni lavorativi dal suo ricevimento o dalla trasmissione della documentazione integrativa;
- trasmette copia della notifica alle autorità di transito;
- informa il notificatore dell'avvenuta trasmissione.

Se entro 30 giorni dal ricevimento, la notifica non è trasmessa, l'autorità di spedizione deve fornire, a richiesta del notificatore, la relativa motivazione, salvo che costui non abbia adempiuto alla richiesta di completamento della documentazione.

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero

II FASE:

- le autorità interessate possono, entro 3 giorni lavorativi, richiedere al notificatore le informazioni e i documenti integrativi previsti, informando della richiesta le altre autorità competenti;
- entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento dei documenti integrativi, le autorità interessate informano l'autorità di destinazione,
- quest'ultima invia:
 - al notificatore, entro 3 giorni lavorativi, la conferma di ricevimento della notifica;
 - e alle altre autorità competenti una copia della stessa conferma.

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero

II FASE:

Se nei 30 giorni successivi al ricevimento della notifica, l'autorità di destinazione non vi provvede, è tenuta a fornire la relativa motivazione a richiesta del notificatore.

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero

III FASE:

Entro 30 giorni dalla trasmissione della conferma di ricevimento le autorità di destinazione, spedizione e transito comunicano per iscritto al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate, le rispettive decisioni motivate di:

- a) autorizzare la spedizione senza condizioni;
- b) autorizzare la stessa subordinatamente al rispetto di condizioni;
- c) sollevare obiezioni alla spedizione programmata.

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero

III FASE:

Inoltre

- se nel termine di 30 giorni l'autorità di TRANSITO non presenta obiezioni, esprime il proprio assenso in modo TACITO,
- in ogni caso l'autorizzazione tacita perde efficacia decorso un anno civile dalla scadenza del termine di 30 giorni.

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero

III FASE:

Condizioni alla spedizione di rifiuti:

- condizioni fondate su uno o più motivi di cui all'art. 11 o 12, del regolamento (obiezioni alla spedizione);
- condizioni al trasporto di rifiuti nel territorio posto sotto la giurisdizione dell'autorità di destinazione, spedizione e transito;
- l'autorizzazione si considera revocata se la garanzia finanziaria non è applicabile, al più tardi, nel momento in cui inizia la spedizione notificata.

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero

III FASE:

Ulteriori condizioni alla spedizione di rifiuti a discrezione dell'autorità di destinazione :

- l'impianto di destinazione dei rifiuti deve registrare sistematicamente, per il periodo della notifica, i flussi in entrata/uscita dei rifiuti e delle operazioni di recupero/smaltimento notificate, e redigere i bilanci annuali riassuntivi di dette registrazioni;
- dette registrazioni devono essere firmate dal legale rappresentante dell'impianto di destinazione ed essere trasmesse entro un mese dal recupero/smaltimento notificato all'autorità di destinazione.

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero

III FASE:

Condizioni alla spedizione di rifiuti

- devono essere trasmesse per iscritto al notificatore,
- essere riportate sul documento di notifica, o allegate allo stesso a cura dell'autorità che le impone,
- trasmesse in copia alle altre autorità interessate.

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero

III FASE:

Obiezioni alla spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento (art. 11) o al recupero (art. 12).

Esse possono essere avanzate, corredate di specifica motivazione, dall'autorità di destinazione, spedizione e, per parte, anche di transito, entro 30 giorni dalla trasmissione della conferma di ricevimento della notifica da parte dell'autorità di destinazione.

Entro lo stesso termine, le autorità competenti possono:

- concludere che i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni non sussistono più e
- inviare immediata comunicazione scritta al notificatore con copia al destinatario e alle altre autorità competenti interessate.

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero

III FASE:

Le obiezioni a spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento (art. 11) devono essere fondate su uno o più dei seguenti motivi:

- a) la spedizione o lo smaltimento non è conforme ai provvedimenti presi per attuare i principi della vicinanza, della priorità del recupero, dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale, a norma della direttiva 2006/12/CE, e per vietare del tutto o in parte o sollevare sistematicamente obiezioni nei confronti di spedizioni di rifiuti;
- b)  la spedizione o lo smaltimento non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica;

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero

III FASE:

Obiezioni a spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento (art. 11)

- c)  il notificatore o il destinatario ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o altri atti illeciti in relazione alla protezione dell'ambiente (le autorità di spedizione e destinazione possono rifiutare tutte le spedizioni di cui detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale);
- d)  il notificatore o l'impianto si è reso più volte responsabile della violazione degli articoli 15 e 16 del regolamento in occasione di precedenti spedizioni;

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero

III FASE:

Obiezioni a spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento (art. 11)

e) lo Stato membro desidera esercitare il diritto previsto dalla convenzione di Basilea di vietare l'importazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti elencati nell'allegato II della stessa;

f)  la spedizione o lo smaltimento è in contrasto con gli obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro interessato o dalla Comunità;

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero

III FASE:

Obiezioni a spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento (art. 11)

g) la spedizione o lo smaltimento non è conforme alla direttiva 2006/12/CE, in particolare agli articoli 5 e 7, tenuto conto delle condizioni geografiche o della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti:

- per attuare il principio dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale,
- qualora l'impianto debba smaltire rifiuti provenienti da una fonte più vicina e l'autorità competente abbia dato la precedenza a tali rifiuti,
- per garantire che le spedizioni siano conformi ai piani di gestione dei rifiuti;

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero

III FASE:

Obiezioni a spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento (art. 11)

- h) i rifiuti saranno trattati in un impianto disciplinato dalla direttiva 96/61/CE che non applica le migliori tecniche disponibili previste conformemente alla licenza dell'impianto;
 - i) i rifiuti sono rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica (CER 200301);
 - j) i rifiuti non saranno trattati nell'osservanza delle norme a protezione dell'ambiente stabilite dalla normativa comunitaria riguardo alle operazioni di smaltimento (anche nei casi in cui siano concesse deroghe temporanee).
-  Le autorità di transito possono sollevare obiezioni fondate sui motivi di cui alle lettere b), c), d) e f).

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero

III FASE:

Le obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero (art. 12) devono essere fondate su uno o più dei seguenti motivi:

- a) la spedizione o il recupero non è conforme alla direttiva 2006/12/CE e, in particolare, agli articoli 3, 4, 7 e 10 della stessa;
- b)  la spedizione o il recupero non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica;

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero

III FASE:

Obiezioni a spedizioni di rifiuti destinati al recupero (art. 12)

c) la spedizione o il recupero non è conforme alla legislazione nazionale del paese di spedizione relativa al recupero dei rifiuti, anche quando la spedizione prevista riguarda rifiuti destinati al recupero in un impianto avente norme di trattamento meno restrittive rispetto a quelle del paese di spedizione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;

Spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti destinati a smaltimento/recupero

III FASE:

Obiezioni a spedizioni di rifiuti destinati al recupero (art. 12)

Ciò non si applica qualora:

- esista una corrispondente normativa comunitaria, in particolare in materia di rifiuti, e nella legislazione nazionale di recepimento vi siano norme almeno parimenti rigorose;
- l'operazione di recupero nel paese di destinazione sia effettuata in modo equivalente a quello previsto nel paese di spedizione;
- la legislazione del paese di spedizione, diversa da quella di cui al punto primo, non sia stata notificata a norma della direttiva 98/34/CE;